



Comune di Montecalvo in Foglia

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO - STATUTO-

(Approvato con delibera C.C. n. 29 del 20/09/2001)

Art. 1 (COSTITUZIONE DEL GRUPPO)

E' liberamente costituito il "Gruppo comunale di protezione civile" del Comune di Montecalvo in Foglia. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune di Montecalvo in Foglia.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2 (SCOPO PRINCIPI E SANZIONI)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o dal Coordinatore tecnico del Gruppo e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione dal Gruppo stesso.

Art. 3 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile:

- E' il responsabile unico del gruppo;
- Dispone l'utilizzo del Gruppo;
- Ratifica la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
- Garantisce la continuità del Gruppo;
- Può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo.

Art. 4 (Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- Stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- Determina la struttura organizzativa del gruppo stesso;

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 5 (Operatività del Gruppo)



Comune di Montecalvo in Foglia

Provincia di Pesaro e Urbino

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione esclusiva del Coordinatore tecnico del Gruppo, su esplicita richiesta del Sindaco o di un suo delegato.

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione (comunale o sovracomunale) al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti dell'intervento all'autorità di protezione civile.

Art. 6 (Località di impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e, se attiva, dell'amministrazione Provinciale. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

A richiesta dell'Amministrazione regionale, anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati alla stessa.

Qualora si verificano situazioni di emergenza al di fuori del Comune di appartenenza il Gruppo può essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 7 (Ammissioni e Simboli)

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco a domanda dell'interessato. Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento della generalità del volontario stesso, il Gruppo di appartenenza e la responsabilità ricoperta.

Art. 8 (Addestramento e materiali)

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica amministrazione, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del materiale utilizzatore di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti e/o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del comune stesso.

Art. 9 (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, comprese quelle destinate ai cittadini, preventivamente autorizzate nonché nelle occasioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.



Comune di Montecalvo in Foglia

Provincia di Pesaro e Urbino

Art.10 **(Richieste rimborsi)**

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.9 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.11 **(Gruppi intercomunali)**

L'Amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni contermini.

Art.12 **(Disposizioni finali)**

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica il D.P.R. 194 del 2001 e le altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento sarà modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.